

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1965

#### Norme per l'indennizzo alle aziende elettriche minori espropriate

ONOREVOLI SENATORI. — I. — L'articolo 5 della legge istitutiva dell'Enel stabilisce i criteri in base ai quali deve essere determinato l'indennizzo da corrispondere alle imprese espropriate. A tal fine vengono distinte tre categorie di aziende:

a) società con azioni ammesse alle quotazioni di borsa;

b) imprese tenute alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, e cioè società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e società cooperative non comprese nella categoria precedente;

c) altre imprese (società di fatto, società in accomandita semplice, ditte individuali, eccetera).

L'appartenenza all'una o all'altra delle tre categorie comporta un criterio di determinazione dell'indennizzo completamente diverso, con il risultato di una assoluta disparità di trattamento.

A) — Infatti le imprese appartenenti alla prima categoria, ricevono un indennizzo calcolato sulla base della media delle quotazioni di Borsa delle proprie azioni nel triennio 1959-1961.

La quotazione in Borsa tiene effettivamente conto, con criterio uniforme, del valore del patrimonio sociale.

B) — Per quelle comprese nella seconda categoria, l'indennizzo viene determinato in base al « capitale netto » risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, moltiplicato per un coefficiente di circa 1,31.

La semplicistica correzione dei dati di bilancio mediante l'applicazione del coefficiente di maggiorazione fisso, determina, indubbiamente, differenti criteri e varie sfasature.

C) — Le imprese appartenenti alla terza categoria riceveranno un indennizzo pari al valore di « stima » dell'azienda, effettuata, questa ultima, dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

II. — È stata sollevata un'importante questione relativa alla legittimità costituzionale della norma, per l'intuitivo rilievo che essa istituisce una palese differenza di trattamento riguardo a soggetti giuridici aventi gli stessi diritti.

III. — Viene osservato che le imprese comprese nella prima e nella terza categoria vengono a ricevere un indennizzo approssimativamente vicino all'effettivo valore dei beni trasferiti; quanto alle prime, perchè è possibile che la media delle quotazioni in Borsa in un triennio, corrisponda alla valutazione libera, e non inficiata da elementi perturbatori transitori, che il mer-

cato fa delle aziende; quanto alle altre, perchè, dovendosi supporre che i criteri ai quali si ispirerà la « stima » dei beni, saranno equi e non arbitrariamente falsati, l'ammontare dell'indennizzo sarà in stretta relazione col valore dei beni trasferiti.

Invece le imprese appartenenti alla II categoria — quelle, cioè, per le quali l'indennizzo viene stabilito sulla base dei valori di bilancio — subiscono un danno gravissimo e non rimediabile, per le seguenti principali ragioni:

1) la dizione « capitale netto » esistente nella legge e quella di « incremento di riserve » cui fa espresso richiamo la legge istitutiva dell'Enel, non trovano chiara definizione nè nei codici, nè nella legge 4 marzo 1958, nè in altre leggi, nè trovano pacifica accezione nella terminologia economica e finanziaria. Pertanto non si comprende bene quali siano le voci che debbono contribuire a formarli e quali invece ne debbano essere esclusi; ciò implica oltre che una grande incertezza, anche una possibilità di abusi.

Il bilancio peraltro avrebbe potuto esaltare una politica di credito bancario, i propri valori rispetto alla realtà economica aziendale.

L'Enel, a sua volta, ha escluso dalla valutazione dell'indennizzo diverse voci: utili distribuiti e non, ammortamenti anticipati, fondi imposte, fondi deperimento impianti, riserve fiscali, riserve varie (occulte o meno), calcolo degli interessi sulle rate di indennizzo, eccetera. Ecco, quindi, che l'Enel da un lato, e le società nazionalizzate dall'altro, hanno dovuto dar corso ad un complesso poderoso di contenzioso innanzi alla Commissione per gli indennizzi e innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, quando assai più opportuno sarebbe evitare tale disordine;

2) indipendentemente da ciò, esiste il grave problema delle rivalutazioni, o, meglio, delle mancate rivalutazioni.

Infatti sono state previste ed autorizzate, nel tempo, varie rivalutazioni per conguaglio monetario, con le seguenti disposizioni:

regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1745;

regio decreto-legge 27 maggio 1946, numero 436;

decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 49;

legge 11 febbraio 1952, n. 74.

Ma in tali leggi non è mai stato fatto obbligo di effettuare le rivalutazioni, le quali vennero solo « consentite ».

Pertanto, non esistendo un obbligo di legge, la quasi totalità delle piccole aziende elettriche, avendo una gestione a carattere sostanzialmente familiare, anche quando erano costituite nella forma di società azionarie a responsabilità limitata, eccetera, non avevano alcun motivo valido e serio per effettuare in realtà tali rivalutazioni, che comportavano ovvie complicazioni fiscali, di bilancio, eccetera, e quindi non le hanno fatte.

In conseguenza di ciò, si trovano iscritte ancora nei loro bilanci con i valori originari, partite che, in base alle rivalutazioni consentite, dovrebbero essere aumentate di varie decine di volte.

Calcolare ora, come fa la legge istitutiva dell'Enel, tali partite ai valori riportati in bilancio, significa effettuare una vera e propria spoliazione;

3) non va, infine, dimenticato che lo stesso Consiglio di Stato — proprio in una recente ordinanza relativa all'esame della famosa legge n. 167 — ha espressamente ritenuto che la difformità di criteri per la determinazione di indennizzi conduce ad incostituzionalità delle leggi di espropriazione e la Corte costituzionale sembra seguire tale giudizio.

Pertanto, al fine di porre rimedio, finchè ancora in tempo, ad una situazione di obiettiva ingiustizia che danneggia una larga categoria di piccoli imprenditori, è indispensabile che tale criterio di determinazione dell'indennizzo venga sostituito con altro più equo, che potrebbe essere, senza minimamente rivoluzionare i principi cui si è ispirata la legge istitutiva dell'Enel, quello stesso adottato per le aziende comprese nella terza categoria, e cioè la « stima » effet-

tuata dal competente Ufficio tecnico erariale.

Nulla dunque osterebbe — ed anzi sarebbe un vantaggio anche per l'Enel — che tale criterio di valutazione venisse esteso anche alle aziende non quotate in Borsa, snellendo tutto il complesso e macchinoso sistema di cui al punto 2).

Si tratta di una esigenza di giustizia che dovrebbe trovare consenzienti la maggioran-

za dei parlamentari e lo stesso Enel, che, in tal modo, vedrebbe non solo semplificata la complessa procedura cui oggi è tenuto, ma anche diminuire sensibilmente il numero dei ricorsi sia alla speciale Commissione istituita presso il Ministero dell'industria e sia alla Magistratura ordinaria, avverso inique determinazioni di indennizzo.

Pertanto si propone il seguente disegno di legge.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Per le aziende nazionalizzate tenute alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, la valutazione dell'indennizzo verrà effettuata con i criteri di cui al punto 4 dell'articolo 5 della legge istitutiva dell'Enel, e le diverse disposizioni già emanate in contrasto con il presente articolo sono da considerarsi abrogate.